



COMUNE DI GIARDINELLO

(Provincia di Palermo)

Ufficio Servizi Sociali

Oggetto: Avviso pubblico per presentazione istanze per concessione contributi economici cittadini bisognosi Anno 2009 – Interventi previsti dalla LR. 22/86 e successive modifiche

IL CAPO SETTORE AA.GG.

Visto il Regolamento Comunale “Norme regolamentari per l’assistenza economica” adottata con delibera C.C. n. 09 del 04.03.2008 (disponibile presso L’Ufficio Servizi Sociali del Comune);
Vista la L. R. 22/86 e leggi di settore

RENDE NOTO

Che questo Comune erogherà contributi in favore dei cittadini residenti da almeno due anni, che ne hanno diritto. L’assistenza economica consiste in un contributo in denaro per la mancanza del minimo vitale.

Ai fini della determinazione del minimo vitale, oltre all’attestazione I.S.E., concorrono le entrate di qualsiasi natura, derivanti da prestazioni previdenziali e/o assistenziali

L’assistenza economica si articola nelle seguenti forme:

ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

1. L'assistenza economica continuativa consiste nell'erogazione di un contributo mensile variabile e non superiore al raggiungimento del minimo vitale.
2. Essa è concessa dal momento in cui è presentata la richiesta fino alla fine dell'anno, ai cittadini residenti che vivono in condizioni di strutturale e permanente stato di bisogno, e potrà essere interrotta in qualsiasi momento qualora sia accertato che sono cambiate le condizioni che hanno determinato l'erogazione del beneficio.
3. Sono destinatari di detta assistenza i cittadini residenti che appartengono alle seguenti categorie:
 - **le famiglie di detenuti** che a causa della detenzione o degli arresti domiciliari di un proprio congiunto, che contribuiva alla formazione del reddito familiare, versino in condizioni di indigenza o siano rimaste prive di reddito;
 - **le vedove o le separate** con figli minori a carico che abbiano un reddito non superiore a seimila euro.
 - **i soggetti privi di reddito** che per età o condizioni fisiche non siano idonei a svolgere un'attività lavorativa.
4. L'assistenza continuativa non spetta a quei soggetti che fruiscono di altri tipi di assistenza, purché anch'essa continuativa, da parte del Comune.

ASSISTENZA TEMPORANEA

1. L'assistenza economica in forma temporanea consiste nell'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre ed alla presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente od il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

1. L'assistenza economica straordinaria consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente, di entità rilevante e comunque non configurabile nella precedente casistica.
2. L'eccezionale gravità della situazione deve essere comprovata da idonea documentazione.
3. L'erogazione della predetta assistenza allo stesso richiedente può essere concessa solo UNA volta durante l'anno solare.
4. Qualora sia accertata una comprovata falsa dichiarazione del richiedente l'amministrazione revocherà immediatamente il servizio e si procederà al recupero delle somme che dovessero risultare illecitamente percepite.

ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO

1. L'assegno economico per servizio civico consiste nell'erogazione di un contributo in denaro in favore di quei soggetti che si trovano in stato di bisogno, privi di un'occupazione e abili al lavoro, dietro lo svolgimento di un'attività lavorativa in favore della collettività nei seguenti settori:
 - a) servizio pulizia strutture comunali
 - b) qualsiasi altra attività che l'Amministrazione comunale riterrà opportuno avviare mediante il servizio civico

L'incarico per il servizio civico che il Comune affida a soggetti bisognosi, inoccupati o disoccupati, non costituisce rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di attività a carattere "occasionale" e resa esclusivamente a favore del paese, di natura assistenziale, le cui prestazioni non sono soggette ad I.V.A.

Accesso al servizio civico

1. Possono entrare al servizio civico le donne e gli uomini che hanno un'età compresa tra i 18 e i 60 per le donne e tra i 18 e i 65 per gli uomini e che possiedono le seguenti caratteristiche di seguito elencate:
 - Donne sole, donne in difficoltà e/o con figli minorenni a carico;
 - Disoccupati o inoccupati da lungo tempo;
 - Familiari di condannati in esecuzione di pena;

Gli aspiranti al servizio civico dovranno dichiarare nella domanda, redatta secondo il modello fornito dal servizio sociale, di non svolgere alcuna attività lavorativa continuativa e d'essere disponibile a prestare le proprie opere consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione.

2. Per ogni nucleo familiare potrà usufruire del servizio soltanto un componente.

Ogni assistito che presterà il servizio civico riceverà un compenso forfettario di € .200,00 per un'attività di settantadue ore da svolgersi nell'arco di un mese.

Lo stesso utente può essere ammesso al servizio civico per un periodo massimo di tre mesi nell'arco di un anno.

Assenza per malattia dal servizio civico

1. In caso d'assenza per malattia dal servizio civico l'utente dovrà esibire certificazione medica.
2. Se la durata della malattia supera otto giorni, fatta eccezione per i casi di ricovero ospedaliero, l'interessato decade dall'incarico
3. In tali casi verrà concessa all'interessato l'opportunità di recupero.

In caso di rinuncia del servizio civico per rifiuto a svolgere l'attività, o in mancanza di presentazione dell'interessato alla prima convocazione, senza giustificati motivi, si procederà

all'esclusione e nel contempo l'utente non potrà accedere a qualsiasi altra forma di assistenza erogata dal Comune.

Comunicazioni per variazione reddituale

1. L'utente del servizio civico s'impegna a comunicare l'eventuale variazione della situazione reddituale e occupazionale entro quindici giorni dal suo verificarsi .

Recesso dal servizio civico

Sia il Responsabile del Settore che gli interessati, possono, per giustificati motivi, recedere dal contratto senza preavviso, con semplice comunicazione scritta consentendo in tal modo la sostituzione.

MODALITÀ DI ACCESSO ALL'ASSISTENZA

Le richieste di assistenza economica, differenziate per tipologia, redatte su apposito modello vanno presentate all'Ufficio Servizi Sociale comunale.

Documenti per l'accesso

1. All'istanza il richiedente dovrà allegare la seguente documentazione:
 - a) Attestazione dell'indicatore della situazione economica (I. S E. E.)
 - b) Contratto di locazione o eventuale documento comprovante il canone di locazione (se occorre)
 - c) Certificato di morte dei genitori o del coniuge, qualora siano unici produttori di reddito (se occorre);
 - d) Certificato di detenzione o dimissione dal carcere (se occorre);
 - e) Certificato medico (se occorre);
 - f) Sentenza di separazione legale o di divorzio (se occorre);
 - g) Eventuale altra documentazione comprovante lo stato di bisogno;
 - h) Fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Tutta la documentazione, tranne il documento di riconoscimento, potrà essere sostituita dalla dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del D. P. C.M. 18. maggio 2001 ed eventuali s. m. i.
3. Se ritenuto necessario l'Ufficio potrà richiedere ulteriore documentazione .

CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI TRASPORTO HANDICAPPATI

Trattasi di erogazione contributi ai soggetti portatori di handicap che utilizzano il proprio mezzo di trasporto per recarsi ai centri riabilitativi fuori comune.

CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE

Trattasi di assistenza economica retta per mantenimento minori in affido ai sensi della legge n. 184 del 4. maggio 1983 e s.m., ai sensi del regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 31 del 17.09.2007

INVITA

I soggetti aventi diritto, residenti nel territorio comunale, da almeno due anni, che versano in condizioni di disagio economico sociale, ad inoltrare istanza, corredata da documentazione giustificativa entro gg. _____ dalla presente.

L'istanza può essere inoltrata da un solo componente del nucleo familiare .

I cittadini per acquisire il modulo dell'istanza e per ulteriori informazioni possono rivolgersi all'Ufficio di Servizi Sociali

- Responsabile: Sig.ra Angela Geluso

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI
(Angela Geluso)

IL CAPO SETTORE AA.GG.
(Geo. Giovanni Gaglio)